



## *Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIVISIONE VII

### VERBALE DI ACCORDO

Il giorno **23 febbraio 2007** presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza della dott.ssa Erminia Viggiani, sono presenti

**POSTE ITALIANE S.p.A.** rappresentata dai sigg.ri Ruggero Parrotto, Corrado Del Rosso, Angela Calligaro, Marco Burchielli, Eliana Marchetti  
assistita da **Unione industriali di Roma** rappresentata dal dott. Carlo Stiatti

e

SLC-CGIL rappresentata dai sigg.ri Riccardo Ferraro, Graziano Benedetti  
SLP-CISL rappresentata dai sigg.ri Mario Petitto, Bruno Palombo, Lorenzo Galbiati,  
UIL-POST rappresentata dal sig. Donato Bonomo  
FAILP-CISAL rappresentata dal sig. Carlo Lima  
SAILP-CONFSAL rappresentata dai sigg.ri Raffaele Gallotta, Giovanni Duranti  
UGL Com.ni rappresentata dai sigg.ri Salvatore Muscarella, Sergio Seminara, Ivette Cagliari

#### Premesso che

- la Società, con lettera del 21 dicembre 2006, ha avviato la procedura di cui agli artt. 4 e 24, Legge, n. 223/91, per complessive 4.800 risorse in eccedenza;

1

- l'esame congiunto, iniziato in data 28 dicembre 2006 e proseguito nel mese di gennaio 2007 ha dato esito negativo;
- la Società, con lettera del 7/2/07, trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché alle Segreterie Nazionali delle OO.SS., ha reso noto l'esito negativo della prima fase della procedura di legge svoltasi in sede aziendale;
- nel corso degli incontri avvenuti presso il Ministero del Lavoro in data 23/2/07, le parti, al fine di prevenire possibili tensioni occupazionali, hanno proceduto ad un ulteriore esame della situazione nell'intento comune di individuare e condividere strumenti e modalità utili a ridurre le conseguenze sul piano sociale derivanti dall'attuazione del citato processo di riorganizzazione;
- con D. M. 1/7/05 n. 178, è stato istituito il Fondo di Solidarietà per il sostegno al reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A;
- in data 10 gennaio 2007 le Parti hanno sottoscritto un accordo successivamente recepito con Delibera del Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà del 2 febbraio 2007;
- l'accesso alle prestazioni del Fondo è subordinato all'espletamento tanto delle procedure preventive di cui al contratto collettivo, quanto di quelle di cui alla Legge 223/91;

e premesso, inoltre, che

- in coerenza con quanto espresso in occasione dell'accordo del 15 settembre 2006, in relazione all'attuale scenario di riferimento, nonché agli imminenti sviluppi connessi al processo di progressiva liberalizzazione in atto nel sistema postale, le Parti ribadiscono la necessità di accrescere l'efficienza e la competitività dell'Azienda fornendo la struttura ottimale a supportare lo sviluppo, a garantire la crescita dei servizi innovativi nonché a rafforzarne la posizione strategica;
- l'Azienda ha evidenziato la necessità di individuare soluzioni organizzative in grado di segmentare e soddisfare le diversificate esigenze della clientela, nonché di consolidare e migliorare i processi e gli standard qualitativi, intervenendo sia sul modello organizzativo sia con mirate azioni di efficientamento e di sviluppo;

- si rende necessario, nella complessità dello scenario sopra evidenziato, un ulteriore intervento finalizzato al raggiungimento del riequilibrio tra il numero complessivo del personale in servizio e le effettive esigenze scaturenti dalla situazione organizzativa, economica e gestionale della Società;
- l'Azienda, ai fini sopra richiamati, ha adottato negli ultimi anni - anche in relazione al gravoso problema del filone vertenziale dei CTD - strumenti operativi quali l'esodo incentivato, la mobilità professionale e territoriale, la trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- il fenomeno delle riammissioni in servizio del personale che ha già operato in Azienda con contratto di lavoro a tempo determinato ha causato, negli anni dal 2002 ad oggi, un incremento degli organici pari a circa 17.000 unità; tale fenomeno ha condizionato la Società sul fronte gestionale e continua ad interessare preminentemente il settore del Recapito/Portalettere;
- contestualmente, il costante processo di innovazione tecnologica, la revisione e la razionalizzazione dei processi operativi, hanno fatto emergere un tendenziale disequilibrio tra la consistenza della forza lavoro nei settori dello staff rispetto alle esigenze tecnico organizzative dei settori produttivi;
- conseguentemente, in relazione alle dinamiche sopra descritte, atteso inoltre quanto dalle Parti già condiviso con l'Accordo del 15 settembre 2006 in ordine alla necessità di sviluppare e potenziare i settori della Sportelleria e delle Operazioni Logistiche, le attuali eccedenze si attestano in via preminente nei settori dello Staff e del Recapito/Portalettere;
- nel contesto sopra delineato, l'Azienda intende pervenire ad una più equilibrata distribuzione dei lavoratori sui diversi settori;
- con la lettera di avvio della procedura ex artt. 4 e 24 L. 223/91, del 21 dicembre 2006, è stata già comunicata la situazione di eccedenza del personale in servizio;

**Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente accordo, le Parti convengono di attivare le seguenti misure:**

**Risoluzione del rapporto di lavoro del personale in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia**

Nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, che intendono risolvere il proprio rapporto di lavoro

entro il 31/12/07, in coerenza con gli intendimenti sottoscritti dalle Parti con gli accordi del 15/9/06 e del 10/1/07, verranno applicati i trattamenti di incentivazione all'esodo in atto in Azienda, previa sottoscrizione degli accordi individuali di risoluzione del rapporto di lavoro presso le competenti sedi dell'Unione Industriali.

**Risoluzione del rapporto di lavoro ed accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà**

Con riferimento a tutti gli ambiti organizzativi il personale che maturerà i requisiti pensionistici di anzianità o di vecchiaia nel periodo compreso tra il 1° luglio 2007 ed il 30 giugno 2012, potrà accedere, fino ad un massimo di 2.000 unità, su base volontaria, e previa risoluzione del rapporto di lavoro, alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà per il sostegno al reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A., attraverso l'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito in forma rateale ovvero in un'unica soluzione ed al versamento della contribuzione correlata in linea con quanto previsto dal D.M. n. 178 dell'1/7/2005.

Ai fini della gestione delle attività operative necessarie a garantire efficacia complessiva alla procedura, viene istituita a livello nazionale una Commissione paritetica Azienda e OO.SS.. Ai fini della individuazione dei lavoratori che avranno accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo, la Commissione predisporrà un'apposita graduatoria secondo il criterio di maggiore prossimità al raggiungimento dei requisiti pensionistici per il trattamento di anzianità o di vecchiaia ed in subordine avuto riguardo ai carichi di famiglia.

Le Parti si danno atto che eventuali modifiche legislative in ordine ai requisiti necessari per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia, che dovessero intervenire in un momento successivo al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di adesione al Fondo di Solidarietà (c.r. allegato 1), non incideranno sulla graduatoria medesima ai fini dell'individuazione dei 2.000 lavoratori che avranno accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà.

Con riferimento alle eventuali modifiche legislative di cui al comma che precede, le Parti concordano altresì di realizzare appositi incontri di verifica al

fine di individuare idonee soluzioni atte a tutelare le posizioni dei lavoratori collocati nel Fondo di Solidarietà.

Ulteriori criteri, modalità e termini di attuazione di tale procedura sono individuati in forma analitica nell'allegato 1.

\* \* \* \* \*

### **Mobilità professionale**

A fronte di ingressi nel Fondo di personale proveniente dai settori Centri di Rete e Uffici Postali, attesa la condivisa esigenza di sviluppo del settore, si procederà ad ulteriori processi di mobilità professionale da altri ambiti organizzativi verso i Centri di Rete e gli Uffici Postali anche attraverso processi di riconversione e riqualificazione professionale.

### **Evoluzione Organici**

Nel quadro degli incontri finalizzati a valutare lo stato di attuazione del presente accordo, entro il mese di marzo 2007, in coerenza con quanto condiviso con l'intesa del 15 settembre 2006, sarà esaminata l'evoluzione della situazione degli organici, con particolare riferimento al personale dei settori Recapito/Portalettere e Staff, in possesso dei requisiti per avere immediato diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia; saranno altresì individuati gli interventi finalizzati all'ottimale equilibrio dei livelli occupazionali nei diversi ambiti organizzativi, in particolare attraverso l'inserimento in Azienda, a partire dal prossimo mese di aprile e progressivamente entro la fine del 2007, di 2.000 risorse FTE rinvenienti dalla graduatoria di cui al punto 2) dell'Accordo del 13/1/2006, nei termini previsti dall'Accordo medesimo, da quello siglato in data 24/1/06 e dalle successive intese.

Inoltre, le Parti convengono di procedere, entro il mese di dicembre 2007, alla verifica delle esigenze di attuare nuovi processi di mobilità volontaria territoriale/professionale con riferimento agli ambiti organizzativi maggiormente interessati dalle riorganizzazioni in corso.

### **Formazione e riqualificazione professionale**

Le Parti, nel riconoscere alla formazione il ruolo di supporto fondamentale al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo dell'Azienda, da realizzarsi attraverso specifici programmi di riqualificazione e riconversione professionale, anche alla

luce dei possibili processi di reimpiego, confermano gli impegni assunti sul tema con l'intesa del 15 settembre 2006, con particolare riguardo al ruolo dell'Ente bilaterale per la formazione e riqualificazione professionale, di cui confermano il ruolo di indirizzo e l'attività di natura propedeutica per il ricorso alle prestazioni ordinarie del Fondo a sostegno delle previste evoluzioni organizzative.

### **Disposizioni finali**

Con la sottoscrizione del presente accordo - che la Società trasmetterà agli Enti competenti per gli adempimenti conseguenti - e con gli impegni qui assunti, le Parti si danno reciprocamente atto di aver esperito e concluso, ad ogni effetto, la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/91, nonché le procedure previste per l'accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lett b) del D.lgs. 368/01 e dell'art. 20, comma 5, lett. b) del D.lgs. 276/03, le Parti convengono, infine, che allo scopo di sostenere adeguati livelli di servizio nei diversi ambiti organizzativi, l'Azienda, durante la fase di realizzazione dei processi condivisi nel presente accordo, potrà, nel rispetto delle ordinarie prassi di coinvolgimento delle OO.SS., continuare a fare ricorso ad inserimenti di risorse con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato.

Il Ministero del lavoro prende atto dell'accordo tra le parti e considera conclusa con accordo la procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 L. 223/91.

## ALLEGATO 1

### RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ED ACCESSO ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

Il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato che maturerà i requisiti pensionistici di anzianità o di vecchiaia nel periodo compreso tra il 1° luglio 2007 ed il 30 giugno 2012, potrà formulare la domanda di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà per il sostegno al reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A. e di risoluzione del proprio rapporto di lavoro, entro il giorno 30 giugno 2007; tale termine è da intendersi perentorio.

La domanda di accesso al Fondo e risoluzione del rapporto di lavoro dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modulo di adesione (cfr. fac-simile A costituito da: domanda di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà; informativa privacy ai sensi dell'art. 13, D. Lgs. n. 196/2003; autocertificazione relativa ai carichi di famiglia ai fini fiscali), che sarà disponibile presso tutti i focal point di Poste Italiane, e dovrà essere inviata con Raccomandata A.R. entro il termine perentorio sopra indicato – 30 giugno 2007 –, a Poste Italiane S.p.A., HRO/Relazioni Industriali, V.le Europa, 175 – 00144 ROMA. A tal fine farà fede la data del timbro dell'Ufficio Postale accettante.

La domanda inoltre, dovrà essere obbligatoriamente corredata dalla seguente documentazione:

certificazione rilasciata dagli enti previdenziali di riferimento (IPOST o, in caso di attività prestata presso differenti datori di lavoro, altri enti di previdenza di base obbligatoria) che attesti l'anzianità contributiva complessiva utile alla maturazione dei requisiti pensionistici di anzianità o di vecchiaia.

Ferma restando la data del 30 giugno 2007, quale termine ultimo per la presentazione della domanda per l'adesione al Fondo, ai fini del rilascio delle certificazioni da parte di IPOST, si evidenzia la necessità che i lavoratori formulino tempestivamente la relativa richiesta all'Istituto previdenziale, in considerazione dei tempi occorrenti all'Istituto medesimo per la certificazione delle singole posizioni.

Per eventuali esigenze di supporto informativo in ordine alle posizioni assicurative individuali i lavoratori interessati potranno fare riferimento ai referenti aziendali che operano presso le strutture territoriali competenti.

Le domande di risoluzione del rapporto di lavoro e di adesione al Fondo inviate oltre il termine indicato, quelle inviate con modalità difformi da quanto previsto, nonché quelle non corredate dalla documentazione richiesta, non verranno prese in considerazione ai fini della presente procedura.

\* \* \* \* \*

Decorso il termine utile per la presentazione delle domande (30 giugno 2007), si procederà all'individuazione dei 2.000 lavoratori che potranno avere accesso alle prestazioni del Fondo attraverso la predisposizione di un'unica graduatoria nazionale, che verrà stilata secondo i seguenti criteri:

- maggiore prossimità alla maturazione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità o di vecchiaia;
- in caso di parità tra due o più posizioni, si terrà conto dei maggiori carichi di famiglia ai fini fiscali;
- in caso di ulteriore parità, verrà riconosciuta priorità alle posizioni dei lavoratori destinatari dei benefici di cui alla L. 104/92, in quanto portatori di handicap grave ovvero che assistano portatori di handicap grave certificato ai sensi della legge citata.

La graduatoria sarà resa nota entro il mese di luglio 2007, e disponibile presso tutte le sedi regionali di Human Resources and Organization di Poste Italiane.

Inoltre sarà possibile a ciascun interessato visualizzare la propria posizione individuale (posto occupato e valorizzazione dei punteggi secondo i criteri previsti dall'Accordo) direttamente sul sito internet aziendale ([www.poste.it](http://www.poste.it) settore azienda) inserendo nei campi prestabiliti i propri dati personali (cognome, nome, data e luogo di nascita).

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, gli interessati potranno revocare la propria domanda di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, inviando una comunicazione con Raccomandata A.R.



a Poste Italiane, HRO/Relazioni Industriali, V.le Europa, 175 – 00144 ROMA. A tal fine farà fede la data del timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Decorso il termine di cui sopra, la graduatoria dovrà intendersi definitiva.

Ai fini dell'effettivo accesso alle prestazioni del Fondo, i lavoratori individuati secondo i criteri sopra riportati, saranno chiamati, a decorrere dal mese di settembre 2007, a sottoscrivere accordi individuali di risoluzione del rapporto di lavoro presso le sedi dell'Unione Industriali di riferimento, che saranno tempo per tempo comunicate ai lavoratori medesimi.

La preventiva risoluzione consensuale del rapporto costituisce condizione essenziale per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà.

\* \* \* \* \*

In relazione alle prestazioni straordinarie, il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito, il cui valore è pari a:

- A) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
  - 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;
  - 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario, così come previste dalla normativa vigente;
- B) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:
  - 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
  - 2) l'importo netto delle ritenute di legge sull'assegno straordinario, così come previste dalla normativa vigente.

L'assegno straordinario è corrisposto per 12 mensilità, ciascuna delle quali comprensiva della quota parte di 13° mensilità, fino alla fine del mese

9

anteriore a quello di decorrenza del trattamento di pensione sulla base dei requisiti ordinari.

Ai lavoratori che, alla data di collocazione nel Fondo risultino fruitori di trattamenti di famiglia, l'Azienda riconoscerà - in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ad integrazione del TFR un importo lordo alla cui determinazione si procederà moltiplicando l'ultimo trattamento di famiglia fruito per i mesi di permanenza nel Fondo.

L'assegno straordinario, esclusa pertanto la contribuzione correlata, di cui ai successivi capoversi, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione (fruizione).

Il versamento della contribuzione correlata da parte dell'Azienda è effettuato per il periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia.

La contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o di anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, è versata al Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità e per la determinazione della sua misura.

La contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito è calcolata sulla base della retribuzione di cui al CCNL vigente (attualmente art. 57 CCNL 11 luglio 2003, comprensiva dell'eventuale indennità di cui all'art. 64 del medesimo CCNL).

Eventuali modifiche delle previsioni contrattuali, successive alla risoluzione del rapporto di lavoro, che dovessero intervenire nel periodo di percezione dell'assegno straordinario, non incideranno sulla misura dell'assegno stesso e della pensione.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate

sulla base dell'aliquota di finanziamento di IPOST e versate a carico del Fondo, per ciascun trimestre, entro il trimestre successivo.

Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva.

La Società riconoscerà agli interessati un importo netto "una tantum" a titolo di incentivo all'esodo per i primi 4 mesi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, pari alla differenza tra l'importo netto dell'assegno stesso e l'importo netto dell'indennità sostitutiva del preavviso, ove quest'ultima fosse maggiore. Tale importo non sarà comunque inferiore a euro 1.000.

In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da entrambi i benefici.

\* \* \* \* \*

Cumulabilità della prestazione straordinaria:

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito non sono cumulabili, in quanto incompatibili, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti che svolgano attività in concorrenza con le attività del gruppo Poste Italiane.

Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al capoverso che precede, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi correlati.

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato dall'articolo 9, con i redditi da lavoro dipendente eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di datori di lavoro diversi dalla Poste Italiane S.p.A.



Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.

I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di datori di lavoro diversi dalla Poste Italiane S.p.A., compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione della società stessa, in costanza di lavoro nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione dell'equivalente Fondo di previdenza lavoro dipendente e per il 50 per cento dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo.

La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, sarà ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti correlati.

La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata, nei casi di cui sopra sarà ridotta nei casi di redditi da lavoro autonomo in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.

È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, al atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione alla società e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione con ripetizione delle somme indebitamente percepite oltre gli interessi e la rivalutazione capitale nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art 12 del D.M. 1 luglio 2005, n. 178, in ordine al diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della Organizzazione sindacale di appartenenza stipulante il contratto collettivo nazionale del 18 luglio 2001, con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo.

\* \* \* \* \*

Per tutto quanto non contemplato dal presente accordo, con particolare riferimento ai criteri ed alle misure delle prestazioni straordinarie, si rinvia al Regolamento per l'istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno al reddito, dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A., di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 1° luglio 2005, n. 178.

**Fac-simile A**

POSTE ITALIANE S.p.A.  
HRO/Relazioni Industriali  
V.le Europa, 175  
00144 – ROMA

**Raccomandata A.R.**

**Oggetto: Domanda di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà**

Il/La sottoscritto/a ....., nato/a a .....

Il ....., Codice Fiscale..... in servizio presso...(indicare struttura di appartenenza)....., livello inquadramentale....., in relazione alla documentazione allegata alla presente, attestante il possesso dei requisiti per il diritto alla percezione dei trattamenti pensionistici di anzianità o vecchiaia nel periodo compreso tra il 1° luglio 2007 ed il 30 giugno 2012,

**dichiara**

sotto la propria responsabilità, tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento per l'istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno al reddito, dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A., di cui al D.M. 1° luglio 2005, n. 178

- di aderire all'accordo sindacale del 23/2/07 e di volersi avvalere di quanto dallo stesso stabilito in particolare per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prevista ai fini dell'accesso al Fondo;
- di accettare le condizioni e i termini previsti dal Regolamento del Fondo di Solidarietà e dall'accordo del 23/2/07 sopra citati, ivi inclusa la rinuncia al preavviso ed all'indennità sostitutiva.

**Chiede**

In relazione alla liquidazione delle somme spettanti:

- di voler fruire del trattamento in rate mensili di pari importo con versamento della correlata contribuzione.
- di voler fruire del trattamento in un'unica soluzione pari al 60% del valore attuale di quanto spettante, dedotta la correlata contribuzione.

Si impegna a formalizzare la risoluzione consensuale del proprio rapporto di lavoro e a dare immediata comunicazione ad INPS ed a Poste Italiane ad ogni conseguente effetto dell'eventuale successiva instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro.

DATA

\_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_

14

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30.06.2003, n.196  
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", Poste Italiane S.p.A. La informa di quanto segue:

1. Finalità del trattamento

I dati personali da Lei comunicati, ivi compresi i dati sensibili necessari alle attività di seguito descritte, sono finalizzati all'attuazione ed alla gestione dell'accordo sindacale siglato in data 23/2/07, relativo all'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà di cui al D.M., 1° luglio 2005, n. 178.  
Il conferimento di tali dati non è obbligatorio ma l'eventuale mancato conferimento potrà comportare, tuttavia, l'impossibilità per l'Azienda di svolgere le relative operazioni di trattamento.

2. Modalità di trattamento

Le operazioni di trattamento saranno effettuate mediante modalità cartacee ovvero con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati idonei a garantire la sicurezza necessaria in relazione alla natura dei dati trattati.  
I suoi dati personali saranno trattati dai componenti della Commissione paritetica Accordo del 23/2/07, i quali opereranno sotto la diretta autorità del "Responsabile del trattamento"; i componenti medesimi sono stati designati per iscritto "Incaricati del trattamento" ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.

3. Comunicazione

I Suoi dati saranno comunicati alla competente sede territoriale dell'Associazione Industriali di riferimento, unicamente ai fini della formalizzazione dell'accordo individuale di risoluzione del Suo rapporto di lavoro.  
La informiamo inoltre che la graduatoria finale, contenente esclusivamente i suoi dati comuni sarà accessibile a tutti gli interessati presso la competente funzione HRO centrale e presso le strutture HRO di ciascun territorio di riferimento. La graduatoria stessa potrà eventualmente essere comunicata alle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo citato.

4. Titolare e Responsabile

Il Titolare dei trattamenti descritti è Poste Italiane S.p.A., con sede in viale Europa, 175 – 00144 ROMA.  
Il Responsabile del trattamento, cui potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice, è HRO/Relazioni Industriali, nella figura del responsabile pro-tempore, con la stessa sede del Titolare.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione all'informativa, come sopra fornita da Poste Italiane, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del D.lgs. 30.06.2003, n.196, con riferimento:

- al trattamento dei miei dati personali raccolti e trattati da Poste

ACCONSENTO

Firma, .....  
Data, .....

NON ACCONSENTO

Firma,.....  
Data, .....

- alla comunicazione dei miei dati personali comuni contenuti nella "graduatoria" finale

ACCONSENTO

Firma, .....  
Data, .....

NON ACCONSENTO

Firma,.....  
Data, .....

15

Carichi di famiglia

Il/La sottoscritto/a....., nato/a a .....

Il ....., Codice Fiscale .....in servizio presso...(indicare struttura di appartenenza).....,

ai fini della domanda di adesione al Fondo di Solidarietà per il sostegno al reddito, dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.a., di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 1° luglio 2005, n. 178, dichiara che il proprio nucleo familiare, ai fini fiscali, è composto come segue:

(\*) indicare se c (coniuge) o f (figlio);

PARENTELA (*)	NOMINATIVO	DATA DI NASCITA (da compilarsi solo per i figli)	FISCALMENTE A CARICO (SI/NO) (da compilarsi solo per i genitori)

(\*) g = genitore; f = figlio; c = coniuge

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso, alla data del 30 giugno 2007, dei requisiti di cui sopra.

Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni del D.lgs. 30/06/03 n° 196 "Codice in materia di trattamento dei dati personali".

\_\_\_\_\_  
(firma del richiedente)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(g) (m) (a)  
data della presentazione della domanda